Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 283 del 7 dicembre 1937-XVI

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONO: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di quattro archivisti in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Sentito il Consiglio per gli Archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di quattro archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di un posto.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i

concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O.;

b) per i decorati al valor militare o per i promossi per merito di guerra.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti di età sono ancora elevati:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con tutte quelle superiormente previste per benemerenze di guerra o fasciste purchè, complessivamente, gli aspiranti non superino i quarantacinque anni di età alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di nascita su carta da bollo da lire 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato di inscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. od al G.U.F. od ai Fasci femminili od alla Gioventù Italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire 4 dal segretario o vice segretario o segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'inscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XV.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A. O.

Per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella inscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di laurea in giurisprudenza od in lettere od in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

7° certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14 n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale dell'aspirante stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste medesime redatto su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato. I militari trovantesi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti devono produrre la dichiarazione integrativa nei modi e termini delle circolari 588 dell'anno 1922 o 427 dell'anno 1937 del Giornale militare ufficiale. I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra devono, con apposita dichiarazione, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. devono dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della pensione oppure mediante il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. devono dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal Prefetto;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

10° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato, rilasciato in carta da bollo da lire 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in s.p.e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 9 del precedente articolo 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni;
2. Storia del diritto italiano;
3. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario);
4. Traduzione in italiano, a scelta del candidato, di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. La materia delle due prime prove scritte;
2. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale;
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè di statistica teorica (generalità - dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche);
5. Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova

orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, numero 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale,* decide, in via definitiva, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di lire 771,87, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4221)

Concorso per esami per l'ammissione di quattro vice conservatori in prova (gruppo B, grado 11°) nell'Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Sentito il Consiglio per gli Archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di quattro vice conservatori in prova (gruppo *B*, grado 11°) nella Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O.;

b) per i decorati al valor militare o per i promossi per merito di guerra.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) **per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;**

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti di età sono ancora elevati:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con tutte quelle superiormente previste per benemerenze di guerra o fasciste purchè, complessivamente, gli aspiranti non superino i quarantacinque anni di età alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di nascita su carta da bollo da lire 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato di inscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. od al G.U.F. od alla Gioventù Italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire 4 dal segretario o vice segretario o segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove lo aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'inscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XV.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A. O.

Per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'inscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella inscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di licenza liceale classica, scientifica o magistrale;

7° certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gl'invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3, e 15 del Regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale dell'aspirante stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste medesime redatto su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato. I militari trovantesi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti devono produrre la dichiarazione integrativa nei modi e termini delle circolari 588 dell'anno 1922 o 427 dell'anno 1937 del Gionale militare ufficiale. I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra devono, con apposita dichiarazione, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. devono dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della pensione oppure mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. devono dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal Prefetto;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

10° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato rilasciato in carta da bollo da lire 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in s.p.e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 9 del precedente articolo 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Storia d'Italia moderna e contemporanea dal 1492 ai nostri giorni;
2. Ordinamento generale amministrativo del Regno;
3. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario);

Prova orale:

1. Storia d'Italia moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle istituzioni politiche ed amministrative delle provincie dell'ex-Regno delle due Sicilie;
2. Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;
3. Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
4. Lettura di un documento latino scritto in Italia di epoca recente;
5. Nozioni generali sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè sulla legislazione relativa all'ordinamento gerarchico;
6. Nozioni elementari di statistica teorica ed applicata.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o dumento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si conserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno dei sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* decide, in via definitiva il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile lordo di lire 675,38, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto legge.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4222)

Concorso per esami per l'ammissione di un operatore in prova (gruppo C, grado 12°, carica speciale) nell'Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Sentito il Consiglio per gli Archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di un operatore in prova (gruppo *C*, grado 12°, carica speciale) nell'Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età, per cui i concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per operazioni in A.O.;

b) per i decorati al valor militare o per i promossi per merito di guerra.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se fu posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti di età sono ancora elevati:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di di cui alla lettera *b*) ed entrambe con tutte quelle superiormente previste per benemerenze di guerra o fasciste, purchè, complessivamente, gli aspiranti non superino i quarantacinque anni di età alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo di lire 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia rinosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato di iscrizione, a seconda dell'età al P.N.F. o al G.U.F. o alla Gioventù Italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire 4 dal segretario o vice segretario o segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XV.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato deve attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore a 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di licenza di istituto medio di primo grado o titolo equipollente;

7° certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1932, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale dell'aspirante stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militare di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime redatto su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti devono produrre la dichiarazione integrativa nei modi e termini delle circolari 588 dell'anno 1922

o 427 dell'anno 1937 del Giornale militare ufficiale. I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra devono, con apposita dichiarazione, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. devono dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della pensione oppure mediante il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. devono dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal Prefetto;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

10° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato rilasciato in carta da bollo da lire 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 9, del precedente art. 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n.3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Tema di cultura fascista;
2. Problema di aritmetica elementare.

Prove orali:

1. La materia della prima prova scritta;
2. Cenni sulla Storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
3. Esperimento pratico sull'arte del restauro.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte e a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide, in via definitiva, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di lire 436,23 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4223)

Concorso per esami per l'ammissione di dieci aiutanti aggiunti in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il regolamento degli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Sentito il Consiglio per gli Archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di dieci aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C* - grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 5°, del successivo articolo 3 e che conseguano la idoneità, salva l'applicazione, ove se ne verifichi l'eventualità, della norma di cui al secondo comma dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di due posti.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto, non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O.;

b) per i decorati al valor militare o per i promossi per merito di guerra.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti di età sono ancora elevati:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio divente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con tutte quelle superiormente previste per benemerenze di guerra o fasciste purchè, complessivamente, gli aspiranti non superino i quarantacinque anni di età alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro

domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, indicare nella domanda la lingua che prescelgono per la seconda prova scritta e presso quale sede intendono sostenere le prove scritte di esame.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da lire 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza dell'aspirante, su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato di iscrizione, a seconda dell'età, al P. N. F. o al G. U. F. o ai Fasci femminili o alla Gioventù italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire 4 dal segretario o vice segretario o segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'inscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XV.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A. O.

Per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'inscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore, alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.

Il certificato di inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

7° certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s. p. e. su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato secondo i casi. Tale certificato dovrà eventualmente specificare le imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale dell'aspirante stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste medesime redatto su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato. I militari trovantesi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex-combattenti devono produrre la dichiarazione integrativa nei modi e termini delle circolari 588 dell'anno 1922 o 427 dell'anno 1937 del Giornale militare ufficiale. I marittimi imbarcati su navi mercantili, durante la guerra, devono con apposita dichiarazione, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. devono dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della pensione oppure mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. devono dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato riasciato su carta da bollo da lire 4 dal podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal Prefetto;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

10° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi in altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino con un apposito certificato rilasciato in carta da bollo da lire 4 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in s. p. e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 9 del precedente articolo 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o del segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni. Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'articolo 171 dell'allegato *a*) parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;
2. A scelta del candidato:

a) traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario);

b) traduzione di due brani l'uno dal tedesco e l'altro dallo slavo in italiano (prova unica).

L'elaborato della traduzione servirà anche come prova grafica.

Prova orale:

1. Storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni. Cenni di geografia economica e politica d'Italia.
2. Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo del Regno. Carta del Lavoro. Nozioni elementari di statistica.
3. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato.
4. Prova di dattilografia (macchina Olivetti).

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed in Trieste.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della Provincia, dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, numero 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933. n. 1706, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza ai concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale,* decide in via definitiva il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile di lire 436,23 oltre la aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti delle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4224)

Concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Sentito il Consiglio per gli Archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite dalle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.
Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O.;

b) per i decorati al valor militare o per i promossi per merito di guerra.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti di età sono ancora elevati:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con tutte quelle superiormente previste per benemerenze di guerra o fasciste purchè, complessivamente, gli aspiranti non superino i 45 anni di età alla data del presente decreto.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.
Le domande possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di nascita su carta da bollo da lire 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato di inscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio, rilasciato o vistato su carta da bollo da lire 4 dal segretario o vice segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa della inscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XV.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra per la causa nazionale o per le operazioni in A. O.

Per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'inscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella inscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero con la ratifica, per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di inscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° originale o copia notarile legalizzata della licenza elementare o certificato di idoneità elementare;

7° certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s. p. e. su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzata secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1932, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale dell'aspirante stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia del foglio matricolare militare. Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste redatto su carta da bollo da lire 4 e debitamente legalizzato. I militari trovantesi ancora alle armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto. Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex-combattenti devono produrre la dichiarazione integrativa nei modi e termini delle circolari 588 dell'anno 1922 o 427 dell'anno 1937 del Giornale militare ufficiale. I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra devono, con apposita dichiarazione, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. devono dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della pensione oppure mediante il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

Gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. devono dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal Prefetto;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal Prefetto;

10° ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti, circa i servizi già prestati presso enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

11° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato rilasciato in carta da bollo da lire 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 9 del precedente articolo 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o del segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'articolo 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una commissione composta:

di un vice prefetto, in servizio al Ministero, che la presiede;

di un consigliere di 1ª o di 2ª classe;

di un funzionario tecnico dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, non inferiore al grado 8°, addetto al Ministero stesso.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà, presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 8.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto di usufruire delle provvidenze stabilite per benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1922, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di lire 307,93 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4220)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(11/3585) Roma 1937-XVI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.